IT

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2011

relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)

(2011/82/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

È opportuno concludere l'accordo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e segnatamente i suoi articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Consiglio europeo,

considerando quanto segue:

- La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione euro-(1) pea, l'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) (in prosieguo: «l'accordo»), stabiliti rispettivamente con le decisioni n. 1719/2006/CE (1) e n. 1720/2006/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006.
- L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il (2)data successiva, in conformità della decisione 2010/195/UE del Consiglio (3).

15 febbraio 2010, fatta salva la sua conclusione in una

Articolo 1

L'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) (in prosieguo: «l'accordo»), è approvato a nome dell'Unione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, ad effettuare le notifiche di cui agli articoli 3 e 5 dell'accordo.

Articolo 3

L'accordo è collegato all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra parte, relativo alla libera circolazione delle persone (5) (in prosieguo: «l'accordo sulla libera circolazione delle persone»), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom (6) del Consiglio e della Commissione come disposto dall'articolo 3 dell'accordo.

Articolo 4

In caso di denuncia dell'accordo, la Commissione è autorizzata a regolare le conseguenze di tale denuncia con la Svizzera in conformità dell'articolo 3 dell'accordo.

⁽¹) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30. (²) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45. (³) GU L 87 del 7.4.2010, pag. 7.

⁽⁴⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 87 del 7.4.2010, pag. 9, in uno con la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.

⁽⁵⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

Articolo 5

IT

La posizione dell'Unione per quanto concerne le decisioni del comitato misto dell'accordo sulla libera circolazione delle persone di cui all'articolo 4 dell'accordo (in prosieguo: «il comitato misto») viene stabilita dalla Commissione allorquando si tratta di modificare gli allegati dell'accordo al fine di adattarli a modifiche degli atti dell'Unione previste dall'accordo. Per tutte le altre decisioni del comitato misto concernenti modifiche agli allegati dell'accordo, la posizione dell'Unione viene stabilita dalla Commissione previo consultazione del comitato del programma «Gioventù in azione» e/o del comitato del programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, se applicabile, in conformità della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo

2, della decisione n. 1719/2006/CE e dall'articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 1720/2006/CE.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2011.

Per il Consiglio La presidente C. ASHTON